

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1949

(21^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1492, concernente la riammissione in servizio dei dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste » (N. 257-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

LEPORE, *relatore* Pag. 132

« Miglioramenti economici al clero congruato » (N. 515) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BARACCO, *relatore* 132
ZOLI 133
TERRACINI 133, 134
BOGGIANO PICO 133
RICCIO 134
LOCATELLI 134
BUBBIO 134
PRESIDENTE 134

« Modifiche alle disposizioni dell'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provin-

ciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 » (N. 519) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BUBBIO, *relatore* Pag. 135
LOCATELLI 137
TERRACINI 137

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Baracco, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Bubbio, Ciccolungo, Coffari, D'Onofrio, Fantoni, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Minoja, Mollè Salvatore, Montagnani, Reffeiner, Riccio, Ruini, Sacco e Terracini.

Interviene altresì il senatore Zoli.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Terracini: « Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, ai dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste » (N. 257-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, ai dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste ».

Dichiaro aperta la discussione sulle modificazioni introdotte dalla Camera.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lepore.

LEPORE, *relatore*. Propongo l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Le modifiche apportate, sulle quali sono pienamente d'accordo, sono le seguenti: all'articolo primo, primo comma, sono state aggiunte le parole « di cui gli articoli 1, 2 e 4 ». Al terzo comma le parole « entro un mese » del testo precedente sono state sostituite dalle altre « entro due mesi ». È stata poi inserita, dopo le parole « della presente legge », la frase « Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data di rimpatrio ». La Camera dei deputati ha creduto altresì di aggiungere un articolo 2 così formulato: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti esistenti nei capitoli relativi alle spese fisse degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti gli articoli del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia stato dichiarato dimissionario d'ufficio nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1492, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Al personale non di ruolo che sia stato licenziato nelle medesime condizioni si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Tali disposizioni non si applicano ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati giornalieri ed in generale a coloro che fossero stati assunti precariamente per servizi o lavori non aventi carattere di continuità.

Le domande di cui all'articolo 1, comma quarto, ed all'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488,

debbono essere presentate dal personale suddetto entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data di rimpatrio. Le domande già prodotte sono ritenute valide.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti esistenti nei capitoli relativi alle spese fisse degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Miglioramenti economici al clero congruato** »
(N. 515) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Baracco.

BARACCO, *relatore*. Per fondamentale principio della legislazione ecclesiastica è compito dello Stato assicurare agli investiti dei benefici congruati i mezzi occorrenti per il proprio decoroso sostentamento. In omaggio a tale principio lo Stato, in misura non eccessivamente larga, ha sempre cercato di integrare i redditi beneficiari con aumenti in relazione ai mutamenti del valore della moneta.

Tale norma venne seguita in precedenti periodi di svalutazione monetaria negli anni susseguenti alla guerra 1915-18 ed analogo trattamento venne adottato dopo l'ultima guerra di liberazione per cui al momento attuale tali assegni integrativi comportano la corrispondenza di lire 42.042 annue per i parroci e lire 204.000 pure annue per i vescovi.

Non vi è dubbio che tali limiti sono non solo inadeguati ma insufficienti, tanto più quando si tenga presente che dal 1913 ad oggi la miglioramento complessiva raggiunge l'aumento in ragione di 12 volte circa rispetto al trattamento in vigore a quella data.

In tali condizioni di cose il disegno di legge che oggi viene al vostro esame, dopo la sua approvazione da parte della prima Commissione della Camera dei deputati in data 8 luglio u.s. in sede deliberante, merita, a parer mio, il vostro consenso.

Ed invero l'articolo 30 della Convenzione finanziaria, allegato 4° al Concordato con la Santa Sede, stabilisce che: « lo Stato italiano, finchè nuovi accordi non saranno stabiliti diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al *valore reale* di quello stabilito dalle leggi attualmente in vigore ».

È intuitivo che, a norma di tale disposizione, il trattamento economico del clero ammeso a fruire dell'intervento statale non deve subire *diminuzioni reali*, per cui essendosi verificata la svalutazione della moneta nella misura ben nota s'impone un adeguamento che ragguagli il contributo statale all'avvenuta diminuita capacità di acquisto della moneta.

Se tale principio dovesse trovare integrale applicazione, evidentemente un effettivo aggiornamento degli assegni di congrua importerebbe una elevazione dei relativi limiti nella misura di almeno 50 volte superiori rispetto a quelli stabiliti dal testo unico vigente al 29 gennaio 1931.

A tutt'oggi, come sopra si è detto, l'aumento venne praticato in misura superiore a 12 volte circa; col disegno in oggetto si propone che l'aumento raggiunga il doppio dell'attuale ed in definitiva diventi di 24 volte rispetto ai superiori limiti in vigore nel 1931.

La misura proposta è quindi più che modesta e merita di essere approvata.

Nè è a pretermettersi che il rilievo è tanto più ovvio quando si ponga mente ai miglioramenti concessi a tutte le altre categorie di cittadini comprese quelle che fruiscono di assegni a carico dello Stato.

Concludendo: in conformità al principio fondamentale della legislazione ecclesiastica già sopra ricordata, all'obbligo che promana dalla norma fissata nel Concordato con la Santa Sede, al principio di giustizia nei confronti delle altre categorie di cittadini, ed avuto riguardo al limite più che modesto in cui il progettato aumento è contenuto, si propone l'approvazione del disegno di legge in oggetto, la cui urgenza di attuazione non ha bisogno di essere illustrata per intuitive ragioni di opportunità e di giustizia.

ZOLI. Comunico che la Commissione Finanze e tesoro ha dato parere favorevole alla nota di variazione relativa al disegno di legge, e che la nota stessa è già diventata legge.

TERRACINI. Il disegno di legge propone un aumento indifferenziato dall'alto al basso, cioè una percentuale che riproduce, in scala più elevata, diversità già esistenti fra gli assegni che vengono corrisposti ai vari partecipanti della gerarchia della Chiesa. Ora, io penso che questa sarebbe un'occasione opportuna nella quale, senza incidere sulla questione generale, si potrebbe riuscire a creare una minore sperequazione nella situazione del basso clero nei confronti dell'alto. Restando, infatti, anche solo ai dati contenuti nella relazione, possiamo osservare che per i parroci la base attuale è di 42 mila lire annue, mentre per i vescovi essa sale fino a 204 mila lire.

Mi rendo perfettamente conto della necessità di differenziare, in ordine alle funzioni e ai doveri di rappresentanza, la remunerazione per coloro che rappresentano i gradini estremi della gerarchia ecclesiastica, ma ritengo che si dovrebbe diminuire il distacco esistente con i gradini più bassi. Quindi, poichè a tenore dell'articolo primo, l'aumento che viene proposto è del cento per cento indifferenziato, propongo che l'aumento sia del 150 per cento per i parroci e le altre categorie affini, e correlativamente, per restare nell'ambito della spesa prevista ed accettata dalla Commissione di finanza, si diminuisca l'aumento percentuale per l'alto clero.

BOGGIANO PICO. Convegno col principio di giustizia distributiva del senatore Terracini, però debbo avvertire che una certa perequazione distributiva già esiste perchè la con-

grua è basata in ragione di quelli che sono i redditi dei parroci e che vi sono dei parroci che non ricevono congrua perchè hanno conservato un beneficio che dà loro un determinato reddito.

Quindi, la congrua è data a coloro che hanno un minimo di reddito proveniente dai cosiddetti proventi di stola, corrispondenti che non sono obbligatorie ma che, comunque, sono calcolate dall'Amministrazione.

I vescovi, viceversa, non hanno alcun emolumento integrativo e si basano esclusivamente sull'reddito della mensa vescovile quando la mensa vescovile sia sostituita da cespiti immobiliari che siano rimasti ancora dall'applicazione delle leggi eversive che hanno imposto quella famosa quota di concorso secondo la quale per i redditi superiori a 60 mila lire era preso il cento per cento della rendita dei benefici vescovili e il quaranta per cento quando la rendita era minore.

Il vescovo, del resto, ha non solo spese di rappresentanza e spese generali di trasporto per recarsi nelle varie località della Diocesi, ma ha anche altre spese di cui non può fare a meno; per esempio, deve tenere un ufficio e un segretario, il quale non riceve nulla dallo Stato, deve tenere un domestico in anticamera per introdurre i visitatori e così via. Per tutto questo il vescovo non ha alcun emolumento, quindi non mi pare eccessiva la proposta fatta, tenendo anche conto dell'attuale costo della vita.

RICCIO. Aggiungo soltanto due osservazioni alle parole del senatore Boggiano Pico per dimostrare la non accettabilità della proposta del senatore Terracini. Anzitutto i vescovi usano dell'assegnio di congrua anche per tutti i bisogni della diocesi, avendo un territorio molto più ampio che non la parrocchia cui dover provvedere e pertanto spese notevolmente maggiori che non i parroci. Inoltre, il provvedimento, che siamo chiamati ad approvare, è atteso da lungo tempo dagli interessati e se facciamo delle modifiche dovrà ritornare alla Camera.

LOCATELLI. Aderisco alla proposta del senatore Terracini. Approvare il disegno di legge nella formulazione che ci viene presen-

tata significherebbe perpetuare una sperequazione sulla quale non possiamo consentire.

BUBBIO. Voglio fare una semplice osservazione di carattere finanziario: l'idea di togliere ai vescovi e di aggiungere ai parroci si potrebbe accettare, ma, siccome il numero dei congruati è infinito, non ci sarà mai una equivalenza fra le competenze dei vescovi e quelle dei parroci. Vale a dire che il numero dei parroci è talmente notevole che anche se fosse approvato l'emendamento Terracini, la percentuale di miglioramento *pro capite* sarebbe così modesta da non rappresentare nulla di effettivo.

Dunque, data l'urgenza del provvedimento e dato che — tenendo conto delle osservazioni del senatore Boggiano Pico — sappiamo a quante spese debbono far fronte i vescovi, ritengo che questo onesto raddoppiamento proposto nel disegno di legge sia necessario.

PRESIDENTE. Prego il senatore Terracini e gli altri senatori che si sono associati alla sua proposta di tener presente la pochezza delle somme che si concedono col presente disegno di legge. Se dessimo dei milioni ai vescovi e qualche centinaio di lire ai parroci si potrebbe anche accettare la loro proposta, ma 42.000 lire in un anno ai parroci e 204.000 ai vescovi sono cifre talmente modeste da rendere inapplicabile la proposta del senatore Terracini.

TERRACINI. L'obiezione del senatore Bubbio è inconfutabile dal punto di vista tecnico: io non avevo tenuto presente il fatto del gran numero dei parroci. Tuttavia, se si riconoscesse la validità della mia proposta, si dovrebbe chiedere che venissero modificati gli stanziamenti e penso che in questa materia non si avrebbe, neanche da parte del senatore Paratore, nonostante la sua bandiera liberale, un'opposizione. Ma il problema della tenuità degli aumenti proposti è un argomento che si ritorce perchè non è affidandosi a questa tenue somma che il parroco o il vescovo determinano il loro bilancio pastorale; non solo, ma neanche il proprio bilancio domestico. Non è infatti sulle 3 mila lire al mese che prende il parroco o sulle 15.000 che prende il vescovo che essi possono basare il loro bilancio. Quello che poteva apparire 20 anni fa una notevo-

le sostanza è diventato un puro simbolo; pertanto proprio perchè materialmente la questione sarebbe trascurabile mi sembrerebbe accettabile una soluzione di principio.

Quanto alle elemosine, sappiamo che i vescovati sono centri di intensa attività di filantropica assistenza ma sappiamo anche che questa attività in definitiva, da parte di queste alte personalità della Chiesa, è una attività che si svolge come controllo, richiamo e scelta della devoluzione. Non sono i vescovi normalmente obbligati a richiedere ai ricchi un contributo: è consuetudine e tradizione che una quantità di persone abbienti e non abbienti diano denari all'alto sacerdote, affidandosi alla sua saggezza nella distribuzione. La congrua non credo sia mai servita a sostanziare nella loro opera di bene i sacerdoti.

Mi pare dunque che i due argomenti in questo tema non abbiano il potere di modificare la questione di principio da me sollevata; ed è per questo che, nonostante gli argomenti opposti, ritengo di dover mantenere la mia proposta, concretata nel seguente emendamento: al primo comma, invece delle parole: « viene concesso un aumento temporaneo del 100 per cento » propongo che si dica: « viene concesso ai parroci un aumento temporaneo del 150 per cento e ai vescovi del 50 per cento ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Terracini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo allora ai voti l'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1949 sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nei decreti legislativi 22 marzo 1945, n. 213, 1° aprile 1947, n. 272, e 22 gennaio 1948, n. 44, viene concesso un aumento temporaneo del cento per cento.

Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonchè degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1949 la misura degli annui assegni e delle spese di officatura stabilita per il clero del Pantheon dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1947, n. 1481, è raddoppiata.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1948-49 (ottavo provvedimento).

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alle disposizioni dell'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148** » (N. 519) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni dell'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bubbio.

BUBBIO, *relatore*. L'articolo 129 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 feb-

braio 1915, n. 148, stabilisce che: « il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione »; ed all'articolo 141 prescrive che: « la Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità ».

La stessa legge ha avuto cura di stabilire speciali norme per le deliberazioni del Consiglio in materia di conto ed all'articolo 130 (modificato dall'articolo 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839), ha prescritto che « tanto il Sindaco quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio; niuno di essi trovandosi in ufficio può presiedere il Consiglio durante questa discussione; il Consiglio elegge un Presidente temporaneo. Se tuttora i consiglieri sono in carica non possono prendere parte alla votazione, ma si computano nel numero legale per la validità dell'adunanza ».

Questo complesso di prescrizioni restrittive è stato ripetutamente discusso dalla dottrina la quale ne ha contestato il fondamento e la opportunità; e ciò in particolare nel riflesso che il *conto finanziario* è emanazione del tesoriere e provvede, come dice la relazione ministeriale, da elementi certi quali i ruoli, le note a carico e i mandati, per cui esso comporta da parte del Consiglio comunale solo una operazione di revisione e di accertamento di carattere tecnico e comunque non definitivo, dato che il giudizio di responsabilità è riservato ai competenti organi di controllo; e quanto al conto morale nella considerazione che esso riguarda l'attività dell'organo amministrativo nel suo complesso e non direttamente la sfera individuale dei singoli componenti, dacchè solo in tale caso potrebbe trovare applicazione l'articolo 290 del testo unico della legge comunale e provinciale, che sancisce che i consiglieri ed assessori debbano astenersi dal prendere parte alle deliberazioni concernenti oggetti che rivestano particolarmente interesse personale nei loro confronti.

Tali rilievi avevano già portato con il citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, a

qualche attenuazione, con l'abolizione dell'antica prescrizione che sindaco ed assessore dovessero ritirarsi al tempo della votazione e stabilendo di contro il loro computo nel numero legale.

Malgrado queste semplificazioni si sono verificate in pratica delle difficoltà, che davano luogo a contestazioni e talora a crisi amministrative, dato che si trovava in qualche caso spostato il gioco della maggioranza in dipendenza della interdetta partecipazione degli amministratori alla votazione del conto; e pertanto, sia da parte della dottrina che da parte degli amministratori, era stata sostenuta la necessità dell'abolizione di siffatto divieto.

Questa aspirazione si è accentuata di fronte alle nuove e maggiori difficoltà insorte dopo l'applicazione del nuovo ordinamento delle elezioni del Consiglio comunale, per il quale il sistema maggioritario è stato limitato ai comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti non capoluoghi di provincia, mentre negli altri le elezioni vengono effettuate con la proporzionale a scrutinio di lista.

Ora se col sistema maggioritario, per cui si forma nella maggior parte dei casi una salda maggioranza corrispondente ai quattro quinti dei posti, è possibile quasi sempre mantenere la normale composizione del Consiglio comunale anche quando gli amministratori non partecipano alla votazione dei conti, di contro con il sistema proporzionale si determina spesso uno scarto minimo di posti tra maggioranza e minoranza, con conseguente rottura dell'equilibrio in rapporto a quelle deliberazioni in cui il sindaco e gli assessori siano esclusi dalla votazione.

Invece in pratica si viene ad attuare un rovesciamento del normale rapporto tra maggioranza e minoranza, sicchè il Consiglio comunale non si pronuncia più nella sua composizione originaria e permanente quale è stata voluta dal corpo elettorale e quale è operante in tutti gli altri casi, ma eccezionalmente, e per la materia dei conti, deve deliberare con un rapporto diverso, per il quale la minoranza in concreto ed a quell'effetto diventa maggioranza.

Le complicazioni derivanti da tale situazione sono troppo evidenti perchè sul terreno pratico si debba oltre insistere al riguardo; di tali

difficoltà si è quindi fatto giusto carico il Governo che è venuto nella determinazione di proporre il disegno di legge in esame, con il quale sostanzialmente si sopprime la norma che fa divieto al Sindaco ed agli assessori di partecipare alla votazione dei conti.

La 1ª Commissione della Camera dei deputati, in sede deliberante ed in adunanza 8 luglio scorso, ha approvato integralmente il disegno, limitandosi solo a sopprimere il primo capoverso in cui si proponeva che il conto consuntivo ed il rendiconto previsto dall'articolo 141 (conto morale) dovessero essere esaminati e deliberati contemporaneamente. Siccome non esiste a rigore un motivo sostanziale che giustifichi la necessità della contemporanea deliberazione dei due conti, il che tuttavia è praticato per prassi costante, ritiene il relatore che non sia il caso di apportare al testo tale ulteriore modificazione, che darebbe luogo al rinvio del disegno di legge nuovamente all'altro ramo del Parlamento. Si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge, secondo il testo deliberato dalla predetta Commissione, che ha accolto la proposta governativa nel suo punto veramente essenziale, quello cioè della partecipazione degli amministratori alle votazioni dei conti, ferma peraltro rimanendo la antica prescrizione che essi, se abbiano preso parte alla gestione su cui si deve deliberare, non possono presiedere il Consiglio comunale durante la relativa discussione e deliberazione, dovendosi procedere alla elezione di un presidente temporaneo.

Rileva infine il vostro relatore come non sia possibile limitare la nuova prescrizione solo ai comuni i cui Consigli sono eletti a sistema proporzionale; che se per essi sono più evidenti e maggiormente ricorrenti le difficoltà e le complicazioni sopra considerate, non resta giustificato sul piano logico e pratico una differenziazione agli effetti della votazione dei conti tra gli amministratori dei comuni a sistema proporzionale e quelli dei comuni a sistema maggioritario, per i quali, sia pure più limitatamente, le stesse difficoltà talora insorgono.

Tutto ciò che serve a rendere più regolare ed efficiente la esplicazione del sistema proporzionale, in cui molti vedono l'essenza del metodo democratico, o almeno ad attenuarne

le pratiche difficoltà di vita, deve trovare accogliimento; e poichè questo disegno di legge ha indubbiamente anche tale finalità, gli onorevoli colleghi vorranno riconoscere che esso merita approvazione.

LOCATELLI. Dichiaro di essere d'accordo con il relatore.

TERRACINI. In linea di principio sarebbe una cosa buona e utile che tutti coloro sulla cui opera si tratta di esercitare un controllo si astenessero dal voto in cui il controllo si traduca. Come nelle Amministrazioni comunali c'è una disposizione per cui coloro che hanno partecipato a una gestione non possono poi votare nel merito della approvazione o della disapprovazione, così sarebbe bene che anche in Parlamento, quando si tratta di votare fiducia al Governo, i membri del Governo si astenessero, altrimenti si viene a falsare il significato della votazione.

Comunque, date le ragioni pratiche svolte dal senatore Bubbio, le quali stanno a fondamento della proposta del Ministro dell'interno, è chiaro che voterò per questo disegno di legge, rammaricandomi che non si sia avuto il coraggio di andare fino in fondo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

L'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto - previsto dall'articolo 141 - delle stesse gestioni.

« Il Consiglio elegge un Presidente temporaneo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,50.